

Comune di ARNESANO

(Provincia di Lecce)
Via De Amicis, 20 – 70310
Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

AREA 3 - Polizia Locale Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA

N. 16 DEL 09/03/2022

Prot. N. del

OGGETTO:

ISTITUZIONE AREE DI SOSTE RISERVATE DESTINATE ALLA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, OVVERO AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA 100% E/O IBRIDE NELLE SEGUENTI ZONE: AREA DI PARCHEGGIO DI VIA BODINI, CON N.4 STALLI DI SOSTA RISERVATI E DUE COLONNINE, FOGLIO 8 MAP 573.

IL DIRIGENTE

Vista l'Autorizzazione n. 03/P/2022 del 02/03/2022 rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale che autorizzava la società e-distribuzione S.p.a. ad eseguire i lavori per la Costruzione della linea elettrica interrata in cavo B.T. 230/400 V da posare per elettrificare numero uno armadietto elettrico stradale da istallare per potenziamento rete e per fornitura di e.e. al cliente BECHARGE S.R.L. IN Via Bodini nell'abitato di Arnesano per le realizzazione di una rete di ricarica urbana di veicoli elettrici.

Valutata la volontà delle parti contraenti di individuare la collocazione della stazione di ricarica per veicoli elettrici che tenesse conto di una dislocazione armoniosa e rispettosa dell'assetto territoriale del Comune di Arnesano;

Preso atto che gli stalli di sosta destinati alla ricarica, l'installazione delle colonnine, i collegamenti elettrici e la segnaletica orizzontale e verticale sono già stati realizzati dal gestore;

Ritenuto pertanto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle nuove esigenze intervenute, alla luce dell'attivazione delle colonnine di ricarica elettrica, al fine di regolamentare la sosta all'interno degli stalli riservati alla ricarica dei veicoli a trazione elettrica;

Rilevata, in particolare, la necessità di disciplinare con apposita ordinanza la viabilità all'interno delle sopra

COPIA

indicate aree, per un corretto utilizzo delle stesse e conformemente all'Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale n. 03/P/2022 del 02/03/2022;

Richiamato l'art. 77 bis comma 1 del D.Lvo 16 Dicembre 2016 n. 257 e successive mm.ii., convertito nella L. 11 Settembre 2020 n.120, che ha introdotto al comma 1 dell'art.158, la lettera h bis "nelle aree riservate alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica" ed esplicitamente prevede che la fermata e la sosta sono inoltre vietate negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica;

Visto l'art.159 del Decreto L.vo 30.04.1992, n.285 comma 1, lettera b) che prevede la rimozione forzata dei veicoli nei casi previsti dall'art.158, commi 1, lettera h bis e h ter;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 37 del Codice della strada, emanato con D. Lgs. 30.04.92, n. 285 e successive modificazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto concerne la circolazione veicolare all'interno delle strade comunali;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto, inoltre, l'articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.4268 di attribuzione alla scrivente della Posizione Organizzativa dell'Area III "Responsabile Polizia Locale" dal 29.04.2021

ORDINA

La istituzione e la regolamentazione di aree riservate alla sosta dei veicoli elettrici, ovvero ad alimentazione 100% elettrica e/o ibrida, per la ricarica della batteria in rapporto al numero di stalli di sosta realizzati in riferimento ad ogni colonnina installata su ciascuna di dette aree ed individuati da apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale, come appresso:

- 1• area di parcheggio con n.4 (quattro) stalli di sosta riservati ai veicoli elettrici, ovvero ad alimentazione 100% elettrica e/o ibrida, sita in Via Bodini, ove risultano installate n. 2 (due) colonnine di ricarica.
- 2. Per le altre categorie di veicoli, diversi da quelli contemplati al punto sub n.1), la istituzione del "Divieto di Sosta Permanente 0/24 con rimozione forzata" sui predetti stalli di sosta indicati da relativa segnaletica verticale, corrispondente alla stazione della presente Ordinanza del SETTORE N. 3 POLIZIA LOCALE del Comune di ARNESANO, n.2 ricarica per veicoli a trazione elettrica, essendo dette aree riservate esclusivamente a veicoli elettrici, ovvero ad alimentazione 100% elettrica e/o ibrida, in ricarica.

PRESCRIVE

La sosta dei veicoli autorizzati si intenderà regolare solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1. Il veicolo sia connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico in maniera conforme alle indicazioni del gestore del servizio.
- 2. E' vietata e sanzionata la sosta senza l'effettuazione delle operazioni di ricarica di cui al punto 1)

AVVERTE

| (| 1 | 7 | D) | ſΛ |
|---|---|---|----|----|
| • | | | | |

La violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.158, comma 1 lettera h bis e lettera h ter e comma 5, del D. Lgs 285/1992 C.d.S. e ss.mm.ii..

DISPONE

Le aree interessate dalla sosta riservata ai veicoli ad alimentazione 100% elettrica e/o ibrida dovranno essere adeguatamente attrezzate con segnaletica orizzontale delimitante gli stalli "gialli" e verticale prescrittiva a cura della società e-distribuzione S.p.a., M.A.T. SUD. Zona di Lecce -Maglie, quale ditta richiedente della realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici con tutti i costi del progetto (infrastruttura/installazione) a carico della medesima società e-distribuzione S.p.a., M.A.T. SUD. Zona di Lecce -Maglie, nonché al cliente BECHARGE S.R.L. che dovrà altresì provvedere a porre in essere gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale prescrittiva della sosta riservata ai veicoli ad alimentazione 100% elettrica e/o ibrida nelle aree sopra descritte che in costanza di rapporto contrattuale si riterranno necessari (rifacimento degli stalli orizzontali "gialli" e sostituzione e ripristino di pannelli verticali mancanti, logori e/o danneggiati). Sul retro di tutti i cartelli andranno riportate le indicazioni previste dall'art. 77, comma 7, del DPR 495/92 e, relativamente a quelli di prescrizione, il numero e la data della presente ordinanza.

La presente Ordinanza modifica ogni altra disposizione emanata in materia e viene resa nota all'utenza stradale mediante la posa in opera della prescritta segnaletica stradale. I trasgressori saranno sanzionati in base alle norme vigenti in materia.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, oltre agli altri organi della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR Tribunale Amministrativo (Legge 06.12.1971, nr. 1034), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ovvero al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione del presente atto. Per le trasgressioni alla presente ordinanza, ove non siano previste specifiche sanzioni dal codice della strada, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 7 e 157 dello stesso codice.

Lì 09/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Commissario di P.L. Gabriele PODO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

| Reg. n. 154 |
|--|
| Su conforme attestazione del, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. |
| Arnesano, addì 09/03/2022 |
| f.to |
| Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Arnesano |
| Copia conforme all'originale, per uso amministrativo |
| Arnesano, 09/03/2022 |